



**COMUNE DI MARCALLO CON CASONE**  
(Provincia di Milano)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DEI CANONI PATRIMONIALI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. ...del ...

## Sommario

### I - CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

|           |                                                                   |   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1    | Oggetto .....                                                     | 4 |
| Art. 2    | Tipologie soggette al canone di concessione non ricognitorio..... | 4 |
| Art. 3    | Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio..... | 4 |
| Art. 4    | Determinazione della tariffa .....                                | 5 |
| Art. 4.1. | Tariffa.....                                                      | 5 |
| Art. 4.2  | Valore – Valore occupazione e unità di misura.....                | 6 |
| Art. 4.3  | Canone di concessione non ricognitorio (CCNR).....                | 6 |
| Art. 5    | Formalità per rilascio di Autorizzazioni e/o Concessioni.....     | 6 |
| Art. 6    | Pagamento, interessi, accertamento canone non ricognitorio.....   | 7 |
| Art. 7    | Occupazioni abusive.....                                          | 7 |
| Art. 8    | Disposizioni transitorie e finali.....                            | 8 |
| Art. 9    | Riscossione coattiva.....                                         | 9 |

### II – CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO

|         |                                                                 |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----|
| Art.10  | Canone di concessione ricognitorio.....                         | 9  |
| Art.11  | Superficie soggetta a canone di concessione ricognitorio.....   | 9  |
| Art.12  | Pagamento, accertamento, interessi del canone ricognitorio..... | 9  |
| Art. 13 | Occupazioni abusive.....                                        | 10 |
| Art. 14 | Disposizioni transitorie e finali.....                          | 10 |
| Art. 15 | Riscossione coattiva.....                                       | 10 |

#### ALLEGATO A)

|    |                                                                                               |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Occupazioni relative erogazioni servizi pubblici in regime di concessione amministrativa..... | 11 |
| 2. | Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa.....                              | 11 |

#### ALLEGATO B)

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale<br>e indicazione dei servizi a rete presenti..... | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **I – CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciute ai comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, comma 5, 7 e 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui ai commi 7- 8, art. 27 del citato D.Lgs. n. 285/1992.

**CANONE NON RICOGNITORIO:** è il corrispettivo per la concessione del bene con funzione di vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico e si correla quindi:

- al valore della concessione;
- all'utilità per il concessionario;
- al sacrificio per il concedente.

La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio che sarà adeguato dal 1° gennaio successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione.

In sede di prima applicazione la tariffa decorre dalla data di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

### **Art. 2 Tipologie soggette a canone di concessione non ricognitorio**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell'ALLEGATO A) al presente Regolamento e riguardano gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'art. 25 del codice della Strada, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo.

Essi si distinguono in:

- a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

### **Art. 3 Superficie soggetta a canone di concessione non ricognitorio**

1. La superficie assoggettata al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione del suolo o sottosuolo espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

2. Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del canone non ricognitorio di cui all'art. 1.

#### **Art. 4**

#### **Determinazione della tariffa**

### Art. 4.1. Tariffa

1. La tariffa (T) da applicare è determinata secondo la seguente formula

$$T = Tr * k1 * k2 * k3 * k4$$

dove:

**Tariffa di riferimento (Tr):**

La tariffa di riferimento stabilita annualmente dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente

### Parametro categoria stradale (k1)

È costituito dal coefficiente di valutazione economica di cui all'allegato B) al presente regolamento, secondo la seguente classificazione:

ZONA CATEGORIA 1 = 1,5

ZONA CATEGORIA 2 = 1,3

Ai fini della suddivisione del territorio in categorie si tiene in considerazione la suddivisione effettuata ai fini dell'applicazione della TOSAP con eventuali aggiornamenti e/o successive modifiche.

### Parametro durata temporale occupazioni (k2)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Occupazioni di durata anni 1  $K2 = 1,50$ 

Occupazioni di durata fino ad anni 5       $K2 = 1,25$

Occupazioni di durata oltre anni 5      K2 = 1,00

### Parametro economico (k3)

È costituito dal coefficiente applicabile alle singole tipologie occupazionali in relazione al valore economico complessivamente risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato dall'Ente ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 1000 utenti  $K3 = 0,50$

Da 1001 utenti a 5.000                      K3 = 1,00

Oltre 5.001utenti  $K3 = 1.50$

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

### Parametro di interferenza (k4)

È costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale secondo la seguente tabella:

*Tipo di occupazione*

- |                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale     | K4 = 1,50 |
| • Con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale | K4 = 1,20 |
| Senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi                                                                                            | K4 = 1,00 |

#### *Tipo di occupazione*

Di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche.

Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche e ogni altro impianto con diametro geometrico:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Fino a 16 cm                    | K4 = 1,20 |
| Superiore a 16 cm fino a 100 cm | K4 = 1,50 |
| Superiore a 100 cm              | K4 = 2,00 |

La tariffa applicabile(T) è dunque costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento determinata per tipologia di occupazione nell' allegato "A" secondo la seguente formula:

$$T = Tr \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4$$

#### **Art. 4.2**

##### **Valore**

##### **Valore occupazione e unità di misura**

Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'allegato "A" al presente Regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni :

MQ. = METRI QUADRATI

ML. = METRI LINEARI

CAD. = CADAUNO

PL= PALO

Qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'allegato A), si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o simili, a quella di occupazione.

#### **Art. 4.3**

##### **Canone di concessione non ricognitorio (CCNR)**

La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze è stabilita dal Comune quale ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

Nel determinare la misura della somma si è tenuto conto delle soggezioni che derivano alla strada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava, ed è costituito dal prodotto fra la tariffa (T) applicabile come determinata sub 4.1 e il valore (V) dell'occupazione descritto sub 4.2:

$$CCNR = (T \times V)$$

2. Nell'ipotesi in cui la determinazione del canone calcolato sulla base del procedimento sopra descritto non corrisponda ai generali interessi ed esigenze di socialità dell'Ente, il concedente può assumere ulteriori specifici elementi valutativi della fattispecie da assoggettare all'applicazione del canone.

#### **Art. 5**

##### **Formalità per il rilascio di Autorizzazioni e/o Concessioni**

Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente Regolamento, che interessano strade comunali, dovranno essere presentate ai competenti uffici comunali prima della esecuzione dei lavori.

Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica necessaria alla definizione particolare degli interventi richiesti, planimetrie e sezioni in scala adeguata, e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente Regolamento sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario.

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento hanno durata stabilita dalla legge, e sono rinnovabili alla loro scadenza (anni 29), previa richiesta, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al tempo previsto o richiesto, o comunque pari al termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

Il Comune competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

Chiunque intraprenda lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti comunali.

Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio delle reti interessate; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, temperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

## **Art. 6**

### **Pagamento, interessi, accertamento canone non ricognitorio**

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. Il settore tecnico competente al rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto gestore delle entrate tributarie comunali, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore delle entrate tributarie comunali provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini cui al comma 1 del presente articolo ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.
4. Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.
5. Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.
6. Nel caso di sanatoria di occupazioni preesistenti e/o comunque prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
7. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari alla variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, fatta salva la prerogativa di revisione delle tariffe riservata all'organo comunale competente.

8. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrate tributarie comunali invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

9. La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

10. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

11. Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

12. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata tributaria comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

## **Art. 7**

### **Occupazioni abusive**

Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale.

Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

## **Art. 8**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le autorizzazioni/concessioni preesistenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono scadute per decorrenza del termine di durata stabilito dalla legge di anni 29 e si conformano, con riferimento alle condizioni e prestazioni cui è tenuto il concessionario alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua data di entrata in vigore.

2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.

3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 549 del 28/12/1995, articolo 3, comma 63, lett.a), le occupazioni costituite da passi carrai insistenti sul territorio comunale sono esentate dal pagamento della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) qualora per tale occupazione non venga richiesta l'apposizione del cartello di divieto di sosta.

In sede di prima applicazione, entro il termine stabilito in apposita comunicazione inviata dagli uffici, i titolari già in possesso di passo carraio dovranno confermare la volontà di rinunciare al divieto di sosta e quindi di voler usufruire dell'esenzione.

Nel caso in cui entro tale predetto termine non pervenga alcuna comunicazione da parte del titolare del passo carraio, il divieto di sosta si intenderà mantenuto e conseguentemente il passo carraio verrà assoggettato alla relativa Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

### **Art. 9**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone non ricognitorio si effettua secondo quanto disposto nel regolamento Generale delle Entrate approvato con DGP 64 del 29/09/2008.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

## **II – CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO**

### **Art. 10**

#### **Canone di concessione ricognitorio**

1. I passi carrabili per i quali viene richiesta, dal proprietario dell'accesso, la previsione di un'area di rispetto convenzionalmente determinata, per l'esercizio del diritto di accesso alla proprietà privata, contro eventuali violazioni o azioni di disturbo dello stesso, sono soggetti all'applicazione di un canone ricognitorio, da corrispondersi una tantum al rilascio del cartello ovvero all'atto della voltura, la cui misura verrà definita annualmente dall'organo competente.

### **Art. 11**

#### **Superficie soggetta a canone concessorio ricognitorio**

1. La superficie da assoggettare al canone di concessione ricognitorio dei passi carrabili e accessi pedonali si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

### **Art. 12**

#### **Pagamento, accertamento, interessi del canone ricognitorio**

1. Il pagamento del canone ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore dell'atto di concessione e della relativa autorizzazione da parte del settore Polizia Locale. e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione con cadenza non superiore al mese al soggetto gestore delle entrate tributarie comunali, anche mediante collegamenti telematici.
3. Il soggetto gestore dell'entrata tributarie comunali provvede entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 ad inviare al soggetto passivo del canone di concessione ricognitorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione e l'importo dovuto.
4. Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto di concessione di occupazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.
5. Per l'accertamento, le sanzioni, gli interessi e la riscossione coattiva si applicano le norme del canone di concessione non ricognitorio del presente regolamento.
6. Gli interessati possono richiedere con apposita istanza rivolta al soggetto gestore dell'entrata tributaria comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di un anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione del competente giudice ordinario, passata in giudicato.



**Art. 13**  
**Occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato maggiorata del 50%.
2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

**Art. 14**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le autorizzazioni/concessioni preesistenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono scadute per decorrenza del termine di durata stabilito dalla legge di anni 29 e si conformano, con riferimento alle condizioni e prestazioni cui è tenuto il concessionario alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua data di entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti della L. n. 549 del 28/12/1995, articolo 3, comma 63, lett.a), le occupazioni costituite da passi carrai insistenti sul territorio comunale sono esentate dal pagamento della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) qualora per tale occupazione non venga richiesta l'apposizione del cartello di divieto di sosta.  
In sede di prima applicazione, entro il termine stabilito in apposita comunicazione inviata dagli uffici, i titolari già in possesso di passo carraio dovranno confermare la volontà di rinunciare al divieto di sosta e quindi di voler usufruire dell'esenzione.  
Nel caso in cui entro tale predetto termine non pervenga alcuna comunicazione da parte del titolare del passo carraio, il divieto di sosta si intenderà mantenuto e conseguentemente il passo carraio verrà assoggettato alla relativa Tassa Occupazione Spazi ed aree pubbliche.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.  
Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

**Art. 15**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone non ricognitorio si effettua secondo quanto disposto nel regolamento Generale delle Entrate approvato con DGP 64 del 29/09/2008.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

## ALLEGATO A)

### 1. Occupazioni relative erogazioni servizi pubblici in regime di concessione amministrativa

- 1.1 Condotture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, acqua termica, intercapedini, manufatti e simili.....€/m (metro lineare)
- 1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche , linee dati e simili.....€/ m (metro lineare)
- 1.3 Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico al servizio delle condutture di cui ai punti 1.1 e 1.2  
€/mq (metro quadrato)
- 1.4 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo.....€ cadauno
- 1.5 Tralicci di elettrodotto.....€ cadauno

### 2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa

- 2.1 Elementi di arredo urbano in genere, predisposti per la diffusione di messaggi pubblicitari:  
senza pubblicità.....€. (canone fisso a impianto)  
con pubblicità monofacciale.....€ al metro lineare  
con pubblicità bifacciale.....€ al metro lineare
- 2.2 Occupazioni effettuate con preinsegne.....€ cadauna
- 2.1 Pensiline: il canone è computato con riferimento al lato maggiore della porzione di struttura predisposta per l'installazione dei messaggi pubblicitari.  
Monofacciale.....€ al metro lineare  
Bifacciale.....€ al metro lineare
- 2.4.a Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura)  
monofacciale.....€ al metro lineare  
bifacciale.....€ al metro lineare
- 2.5.a Impianti pubblicitari destinali alle affissioni dirette: il canone è computato in base al lato maggiore del mezzo installato espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura);  
monofacciale.....€ al metro lineare  
bifacciale.....€ al metro lineare

## ALLEGATO B)

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche del territorio comunale e indicazione dei servizi a rete presenti.

| NR. | INDIRIZZO                | H2O | GAS | TELECOM | ENEL DISTRIB | 1/2°               |
|-----|--------------------------|-----|-----|---------|--------------|--------------------|
| 1   | Via Acquedotto           | 170 | 170 | 170     | 170          |                    |
| 2   | Via Amendola Giuseppe    | 180 | 180 | 180     | 180          |                    |
| 3   | Via Ampère André Marie   | 120 | 120 | 120     | 120          |                    |
| 4   | Via Archimede            | 100 | 100 | 100     | 100          |                    |
| 5   | Via Baracca              | 140 | 140 | 140     | 140          |                    |
| 6   | piazza Barco             | 70  | 70  | 70      | 70           |                    |
| 7   | Via Battisti             | 350 | 350 | 350     | 350          |                    |
| 8   | Via Beccaria Francesco   | 100 | 100 | 100     | 100          |                    |
| 9   | Via Bernini              | 0   | 0   | 0       | 0            |                    |
| 10  | Via Boccaccio            | 130 | 130 | 130     | 130          |                    |
| 11  | Via Bosco Don Giovanni   | 420 | 420 | 420     | 420          |                    |
| 12  | Via Bramante Donato      | 100 | 100 | 100     | 100          |                    |
| 13  | piazza Bubry             | 0   | 0   | 0       | 0            |                    |
| 14  | Via C.na Legnana         | 170 | 170 | 170     | 170          | X                  |
| 15  | Via C.na Nuova           | 100 | 100 | 100     | 100          | X                  |
| 16  | Via Castiglioni Mons. P. | 150 | 150 | 150     | 150          |                    |
| 17  | Via Cavour               | 0   | 0   | 0       | 0            |                    |
| 18  | Via Cervino              | 0   | 0   | 0       | 0            |                    |
| 19  | Via Chiesa Damiano       | 340 | 340 | 340     | 340          |                    |
| 20  | Via Cimabue              | 130 | 130 | 130     | 130          |                    |
| 21  | Via Cimitero             | 230 | 230 | 230     | 230          |                    |
| 22  | Via Clerici G.           |     |     |         |              | Strada provinciale |
| 23  | Via Colombini            | 130 | 130 | 130     | 130          |                    |
| 24  | Via Colombo              |     |     |         |              | Strada provinciale |
| 25  | Via Comunità Europee     | 196 | 196 | 196     | 196          |                    |
| 26  | Via Copernico Nicolò     | 190 | 190 | 190     | 190          |                    |
| 27  | Via Crispi               | 160 | 160 | 160     | 160          |                    |
| 28  | Via Croce                | 0   | 0   | 0       | 0            |                    |
| 29  | Via Curie Maria          |     |     |         |              |                    |

|    |                         |       |       |       |       |   |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| 30 | Via D'Acquisto Salvo    | 130   | 130   | 130   | 130   |   |
| 31 | Via D'Annunzio Gabriele | 320   | 320   | 320   | 320   |   |
| 32 | Via Dante Alighieri     | 130   | 130   | 130   | 130   |   |
| 33 | Via Da Vinci Leonardo   | 360   | 360   | 360   | 360   |   |
| 34 | Via De Amicis Edmondo   | 240   | 240   | 240   | 240   |   |
| 35 | Via De Gama Vasco       | 0     | 0     | 0     | 0     |   |
| 36 | Via De Gasperi Alcide   | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |   |
| 37 | Via De Medici Lorenzo   | 200   | 200   | 200   | 200   |   |
| 38 | Via De Nicola Enrico    | 110   | 110   | 110   | 110   |   |
| 39 | Via Dei Celti           | 140   | 140   | 140   | 140   |   |
| 40 | Via Donatori di Sangue  | 360   | 360   | 360   | 360   |   |
| 41 | Via Donizetti Gaetano   | 110   | 110   | 110   | 110   |   |
| 42 | Via Edison              | 380   | 380   | 380   | 380   |   |
| 43 | Via Einaudi             | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |   |
| 44 | Via Einstein            | 440   | 440   | 440   | 440   |   |
| 45 | Via Fallaci             |       |       |       |       |   |
| 46 | Via Fleming             | 390   | 390   | 390   | 390   |   |
| 47 | Via Fermi               | 130   | 130   | 130   | 130   |   |
| 48 | Via Ferraris Galileo    | 390   | 390   | 390   | 390   |   |
| 49 | Via Filzi Fabio         | 160   | 160   | 160   | 160   |   |
| 50 | Via Fiori D.            | 100   | 100   | 100   | 100   | x |
| 51 | Via Fossati Don         | 80    | 80    | 80    | 80    |   |
| 52 | Via Franklin Beniamino  | 130   | 130   | 130   | 130   |   |
| 53 | Via Galilei Galileo     | 140   | 140   | 140   | 140   |   |
| 54 | Via Galvani             | 110   | 110   | 110   | 110   |   |
| 55 | Via Gandhi              | 370   | 370   | 370   | 370   | x |
| 56 | Via Ghiotti             | 140   | 140   | 140   | 140   |   |
| 57 | Via Gioberti            | 200   | 200   | 200   | 200   |   |
| 58 | Via Giolitti            | 130   | 130   | 130   | 130   |   |
| 59 | Via Giotto              | 90    | 90    | 90    | 90    |   |
| 60 | Via Giovanni XXIII      | 220   | 220   | 220   | 220   |   |
| 61 | Via Gornati             | 440   | 440   | 440   | 440   |   |
| 62 | Via Grandi Achille      | 370   | 370   | 370   | 370   |   |
| 63 | piazza Insubria         | 100   | 100   | 100   | 100   |   |
| 64 | piazza Italia           | 340   | 340   | 340   | 340   |   |
| 65 | Via Jacini Stefano      | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |   |

|     |                           |     |     |     |     |                    |
|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|
| 66  | Via Kennedy               | 400 | 400 | 400 | 400 |                    |
| 67  | Via King Martin Luter     | 190 | 190 | 190 | 190 |                    |
| 68  | Via Landini               | 130 | 130 | 130 | 130 |                    |
| 69  | Via Lega Lombarda         |     |     |     |     | Strada provinciale |
| 70  | Via Leopardi Giacomo      | 60  | 60  | 60  | 60  |                    |
| 71  | Via Machiavelli           | 440 | 440 | 440 | 440 |                    |
| 72  | piazza Macroom            |     |     |     |     |                    |
| 73  | Via Magellano             | 520 | 520 | 520 | 520 |                    |
| 74  | Via Manzoni Alessandro    |     |     |     |     | Strada provinciale |
| 75  | Via Marconi Guglielmo     | 370 | 370 | 370 | 370 |                    |
| 76  | Via Martiri della Libertà | 150 | 150 | 150 | 150 |                    |
| 77  | Via Marx Carlo            | 340 | 340 | 340 | 340 | X                  |
| 78  | Via Mascagni              | 70  | 70  | 70  | 70  |                    |
| 79  | Via Matteotti Giacomo     | 150 | 150 | 150 | 150 |                    |
| 80  | Via Mazzini Giuseppe      |     |     |     |     |                    |
| 81  | Via Menedrago             | 490 | 490 | 490 | 490 | X                  |
| 82  | Via Mesero Ossona         |     |     |     |     |                    |
| 83  | Via Meucci                | 300 | 300 | 300 | 300 |                    |
| 84  | Via Milani Giuseppe       | 270 | 270 | 270 | 270 |                    |
| 85  | Via Minzoni Don           | 60  | 60  | 60  | 60  |                    |
| 86  | Via Montello              | 280 | 280 | 280 | 280 |                    |
| 87  | Via Monte Bianco          | 80  | 80  | 80  | 80  | X                  |
| 88  | Via Monte Rosa            | 150 | 150 | 150 | 150 |                    |
| 89  | Via Montessori            | 150 | 150 | 150 | 150 |                    |
| 90  | Via Monviso               |     |     |     |     |                    |
| 91  | Via Moro Aldo             | 190 | 190 | 190 | 190 | X                  |
| 92  | Via Nobel                 | 380 | 380 | 380 | 380 |                    |
| 93  | Via Oldani                | 130 | 130 | 130 | 130 |                    |
| 94  | Via Pace                  | 260 | 260 | 260 | 260 |                    |
| 95  | Via Pacinotti             | 400 | 400 | 400 | 400 |                    |
| 96  | Via Papa Giovanni XXXIII  |     |     |     |     | Strada provinciale |
| 97  | Via Parini Giuseppe       | 160 | 160 | 160 | 160 |                    |
| 98  | Via Pascoli               | 30  | 30  | 30  | 30  |                    |
| 99  | Via Pasteur Luis          | 400 | 400 | 400 | 400 |                    |
| 100 | Via Pasubio               | 580 | 580 | 580 | 580 |                    |
| 101 | Via Petrarca              | 30  | 30  | 30  | 30  |                    |

|     |                              |       |       |       |       |                           |
|-----|------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| 102 | Via Piave                    | 320   | 320   | 320   | 320   |                           |
| 103 | Via Polo Marco               | 200   | 200   | 200   | 200   |                           |
| 104 | Via Puccinini<br>Giacomo     | 130   | 130   | 130   | 130   |                           |
| 105 | Via IV Novembre              | 360   | 360   | 360   | 360   |                           |
| 106 | Via Roma                     | 560   | 560   | 560   | 560   |                           |
| 107 | Via Rossini<br>Gioacchino    |       |       |       |       |                           |
| 108 | Via Sant'Antonio<br>Zaccaria | 280   | 280   | 280   | 280   |                           |
| 109 | Via San Carlo                | 170   | 170   | 170   | 170   |                           |
| 110 | Via San Giuseppe             | 360   | 360   | 360   | 360   |                           |
| 111 | Via San Marco                | 520   | 520   | 520   | 520   |                           |
| 112 | Via Sanzio<br>Raffaello      | 190   | 190   | 190   | 190   |                           |
| 113 | Via Savonarola               |       |       |       |       | Strada<br>provincia<br>le |
| 114 | Via Spallanzani              | 110   | 110   | 110   | 110   |                           |
| 115 | Via Sturzo Don               | 340   | 340   | 340   | 340   |                           |
| 116 | Via Tazzoli Don              | 90    | 90    | 90    | 90    |                           |
| 117 | Via Torchio                  | 80    | 80    | 80    | 80    |                           |
| 118 | Via Toti Enrico              | 170   | 170   | 170   | 170   |                           |
| 119 | Via Trento                   | 110   | 110   | 110   | 110   |                           |
| 120 | Via Trieste                  | 30    | 30    | 30    | 30    |                           |
| 121 | Via Turati Filippo           | 120   | 120   | 120   | 120   |                           |
| 122 | Via Varese                   | 600   | 600   | 600   | 600   |                           |
| 123 | Via XXIV Maggio              | 300   | 300   | 300   | 300   |                           |
| 124 | Via Verdi Giuseppe           | 130   | 130   | 130   | 130   |                           |
| 125 | Via Verga Giovanni           | 100   | 100   | 100   | 100   |                           |
| 126 | Via Verne Giulio             | 220   | 220   | 220   | 220   |                           |
| 127 | Via Vespucci<br>Amerigo      | 120   | 120   | 120   | 120   |                           |
| 128 | Via Vitali Gaetano           | 160   | 160   | 160   | 160   |                           |
| 129 | Via Volta<br>Alessandro      | 320   | 320   | 320   | 320   |                           |
| 130 | Via Walt Disney              | 320   | 320   | 320   | 320   |                           |
| 131 | via Sciesa                   | 170   | 170   | 170   | 170   |                           |
|     | Via                          |       |       |       |       |                           |
|     | Via                          |       |       |       |       |                           |
|     |                              |       |       |       |       |                           |
|     |                              | 27646 | 27646 | 27646 | 27646 |                           |
|     |                              |       |       |       |       |                           |
|     |                              |       |       |       |       |                           |